

## COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE PER LA SARDEGNA

PROCEDIMENTO A SEGUITO DI RICORSO IN APPELLO DELLA SOCIETA' ASD POLISPORTIVA OSSESE  
NEI CONFRONTI DEL PROVVEDIMENTO DELLA COMMISSIONE GIUDICANTE TERRITORIALE DI  
PRIMO GRADO DEL CSI SASSARI, PUBBLICATO IN DATA 19/12/2025, COMUNICATO N. 12.

### Procedimento d'appello a seguito di "ricorso avverso squalifica" del 22.12.25

#### PREMESSO CHE

- con comunicato ufficiale n. 12 del 19.12.25 il Giudice Sportivo Territoriale irrogava sanzioni disciplinari per i fatti occorsi nell'ambito della gara n. 254A75 del 13.12.25, Campionato Open, fra le squadre ASD Polisportiva Ossese e Atletico Porto Torres; in particolare, per la parte che qua rileva, squalificava per complessive quattro giornate effettive di gara l'atleta MASIA PIETRO della ASD Polisportiva Ossese, *"di cui una per condotta scorretta/antisportiva (finita la partita esultava davanti alla panchina della squadra avversaria) e due per vie di fatto nei confronti di un avversario, con l'aumento di un'ulteriore giornata per l'applicazione dell'aggravante di aver generato, con le proprie condotte, rilevanti conseguenze"*; era squalificato anche l'atleta BARACCA ALESSIO per tre giornate; era inflitta ammenda alla ASD Polisportiva Ossese di €. 10,00 per ritardato inizio gara e ulteriore ammenda, alla medesima ASD, di €. 30,00 per *"grave condotta scorretta o antisportiva di tesserati non potuti riconoscere singolarmente"*;
- avverso tale provvedimento propone ricorso la ASD Polisportiva Ossese, sulla scorta dei seguenti argomenti:
  1. la dicitura del comunicato *"tesserati non potuti riconoscere singolarmente"* costituirebbe ammissione di un'oggettiva difficoltà di individuazione dei responsabili, incompatibile con l'attribuzione di condotte gravi al tesserato MASIA PIETRO;
  2. l'espulsione è avvenuta a gara conclusa, *"rafforzando il dubbio sulla corretta identificazione del responsabile"*;
  3. la "condotta antisportiva" non sarebbe ravvisabile nell'esultanza finale; il fatto che i giocatori siano andati tutti assieme ad esultare renderebbe *"impossibile distinguere con certezza un singolo giocatore responsabile"*;
  4. è incerta l'attribuzione anche delle "vie di fatto", visto il ritardo nell'adozione del cartellino rosso e l'impossibilità di riconoscere singolarmente i tesserati;
  5. l'aggravante risulterebbe genericamente motivata;
  6. la sanzione sarebbe eccessiva e sproporzionata. Conclude chiedendo che la Commissione voglia prendere atto delle difficoltà di identificazione dei responsabili, escludere l'aggravante e ridurre la squalifica con particolare riferimento alla condotta relativa all'esultanza.

#### TANTO PREMESSO

- considerato come il ricorso ora esaminato abbia, per il suo contenuto, valenza sostanziale di appello (giacché mira a ottenere la revoca di una decisione della Commissione Territoriale Giudicante) e come tale possa essere esaminata dalla



competente Commissione Regionale Giudicante;

- appurata la tempestività dell'azione ex art. 20 co. 1 Regolamento per la giustizia sportiva e verificato il pagamento della relativa tassa;

- appurato come l'appello debba indirizzarsi alla Commissione Regionale Giudicante e come sia proposto da soggetto legittimato (legale rappresentante della società);

- constatato che nel referto arbitrale, documento che pacificamente era esaminabile anche dalla ricorrente (essendo estraibile in copia, e quindi vagliabile, all'esito di semplice richiesta di accesso agli atti), è riferito testualmente quanto segue: "*Giocatore no 4 - Masia Pietro - ESPULSO a termine gara - FINITA LA PARTITA VA AD ESULTARE DAVANTI ALLA PANCHINA DELLA SQUADRA AVVERSARIA E SCATENA UNA COLLUTAZIONE CON UN AVVERSARIO CHE SI DANNO ENTRAMBI UN PUGNO*"; e ancora, nella parte finale, sotto la voce "Osservazioni varie", per la parte che rileva ai fini dell'odierno decidere, si legge: "(...) *DOPO IL FISCHIO FINALE ,L'OSSESE NEL FESTAGGIAMENTI PER LA VITTORIA DAVANTI ALLA PANCHINA DELLA SQUADRA AVVERSARIA ,DA CUI NASCE UNA MISCHIA E VOLANO DEI PUGNI TRA IL GIOCATORE DELL'OSSESE NUM 4 MASIA PIETRO E IL GIOCATORE NUM 13 BARACCA ALESSIO DELL'ATL PORTO TORRES, I DIRIGENTI E I GIOCATORI SI INTROMETTONO PER SEPARARE E CERCARE DI CALMARE LA SITUAZIONE, LA MISCHIA DURA BEN 4/5 MINUTI DI CAOS, LE DISCUSSIONI CONTINUANO SINO AGLI SPOGLIATOI E AD ENTRAMBE LE SQUADRE VENIVA DETTO DI SMETTERLA, PERCHE NEL TRAGITTO DAL CAMPO AGLI SPOGLIATOI C'ERANO DUE SQUADRE DI BAMBINI, LA DOVE I GENITORI DEGLI STESSI SONO ENTRATI PER PAURA DEI PROPRI RAGAZZI VISTA LA SITUAZIONE ED URLAVANO VERSO I GIOCATORI DELL'OSSESE E DEL ATL PORTO TORRES DI SMETTERLA E DI FARSENE LA VERGOGNA CHE I BAMBINI ERANO TUTTI SPAVENTATI.*

*ARRIVATI NEGLI SPOGLIATOI IO MI RECO DENTRO GLI SPOGLIATOI DELL'ATL PORTO TORRES E DO IL ROSSO AL GIOCATORE NUM 13 BARACCA ALESSIO, POI VADO A CERCARE IL NUM 4 MASIA PIETRO DELL'OSSESE CHE NON TROVO DA NESSUNA PARTE, LI INTERCETTO IL MISTER FABIO SECHI E GLI COMUNICO CHE IL SUO GIOCATORE AVRA IL ROSSO DA PARTE MIA*";

- deve rammentarsi che il referto arbitrale è fonte privilegiata del decidere e, nel caso di specie, anche unica, stante l'assenza di prove di segno difforme, non avendo la ricorrente prodotto o dedotto alcunché;

- deve anche osservarsi come, a ben vedere, nel ricorso non è presente neppure una compiuta "contro narrazione" delle vicende che oggi ci occupano, essendosi la ASD appellante limitata a sottolineare una presunta incertezza nella individuazione dei responsabili - che, invero, non emerge affatto nel referto sopra menzionato - senza aver negato in modo netto le responsabilità dell'atleta e senza aver fornito una ricostruzione alternativa di quanto accaduto; né sembra un caso che nelle conclusioni non venga invocata la riforma della squalifica di due giornate per "vie di fatto", lasciando implicitamente intendere la correttezza della stessa, e quindi la responsabilità dell'atleta;

- ad ogni modo, dal referto emerge chiaramente che: (i) il MASIA, a fine gara, ha esultato davanti alla panchina avversaria, condotta che correttamente può sussumersi nella fattispecie della condotta "scorretta/antisportiva", per la quale è prevista una giornata di squalifica, pertanto correttamente comminata; il fatto che la condotta possa astrattamente essere stata tenuta contestualmente anche da altri atleti non vale certo a rendere non punibile quella del MASIA; (ii) la condotta del MASIA ha provocato la (peraltro non



corretta, e quindi anch'essa sanzionata) reazione dell'atleta BARACCA della squadra avversaria, che ha avuto una colluttazione col (solo) MASIA; ciò ha determinato uno scambio di "pugni", privi di rilevanti conseguenze (diversamente la condotta di entrambi gli atleti sarebbe stata presumibilmente sanzionata in modo molto più severo), fra i due atleti: condotta inevitabilmente inquadrabile nella fattispecie delle "vie di fatto", per la quale è prevista la sanzione di due giornate di squalifica; (iii) le reciproche "vie di fatto" hanno fatto degenerare la situazione, coinvolgendo numerosi dirigenti e atleti, peraltro di fronte a "bambini" impauriti da una scena protrattasi per ben "4/5 minuti": ciò ha condotto il Giudice di prime cure ad applicare l'aggravante dell'aver "generato rilevanti conseguenze", con corretto aumento della sanzione con applicazione di un'ulteriore giornata di squalifica;

- alla luce di ciò, le osservazioni della ricorrente appaiono infondate, se non proprio pretestuose, considerato che: (i) la difficoltà di individuazione dei tesserati non potuti riconoscere individualmente, che ha originato la sanzione dell'ammenda per €. 30,00, è chiaramente riferita non alla esultanza davanti alla panchina e/o alle "vie di fatto", ma alla fase successiva a queste, vale a dire a quei "4/5 minuti di caos" - per citare le parole del referto - successivi alla condotta del MASIA, che hanno impedito di identificare con precisione i responsabili delle condotte tenute in quel frangente (con conseguente ammenda alla sola società e non a singoli tesserati); (ii) l'aver estratto un cartellino rosso a gara conclusa non è indice di "incertezza" nell'individuazione di responsabilità; al contrario, dal referto è emerso che l'Ufficiale di Gara ha cercato, negli spogliatoi, con decisione e senza incertezze, i due responsabili delle "vie di fatto" per mostrare loro il cartellino rosso, cosa che evidentemente non ha potuto fare nell'immediatezza delle condotte vista la confusione creatasi; (iii) l'esultanza "collettiva" - circostanza peraltro solo allegata dalla ricorrente - non vale, anche ove verificatasi, a rendere non punibile la condotta dell'atleta identificato dall'Ufficiale di Gara; l'unico, peraltro, nei cui confronti sia avvenuta una (per quanto ingiustificata e punibile) reazione da parte di un atleta avversario (e anche tale circostanza non sembra casuale); (iv) alcuna incertezza nell'attribuzione delle "vie di fatto" può ravvisarsi; al contrario, come già osservato, la mancata richiesta di riforma del relativo provvedimento nelle conclusioni della ASD appare indice di ammissione della colpevolezza dell'atleta; (v) sull'applicazione dell'aggravante, sebbene sia indubbia la - forse eccessiva - lapidaria della motivazione, dalla lettura del referto - documento che ben poteva consultare la ricorrente - appare palese che fosse riferita alla fase successiva alle vie di fatto e non alla condotta antisportiva/scorretta e/o alle "vie di fatto"; (vi) la sanzione non pare in alcun modo sproporzionata o eccessiva, ma perfettamente conforme a quanto previsto da Sport in regola e dal regolamento del CSI Sassari;

- alla luce di tutto ciò, il ricorso deve rigettarsi integralmente perché infondato nel merito;

**P.Q.M.**

La Commissione Regionale Giudicante del Comitato rigetta l'appello, confermando il provvedimento impugnato.

La tassa versata viene introitata.

Pubblicato in Sassari in data 06/01/2025

La Commissione Regionale Giudicante

